

Da: abruzzo.controllo@corteconticert.it
Inviato: giovedì 7 maggio 2020 14:53
A: protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it; LUCADIGIUSTINO1973@LIBERO.IT
Oggetto: DELIBERAZIONE N. 73/2020/PRSE - COMUNE DI NOTARESCO (TE) - QUESTIONARI RENDICONTI ESERCIZI 2017 E 2018
Allegati: Del. n. 73_2020_PRSE_Comune di Notaresco (TE).pdf


Si trasmette, al Rappresentante Legale, al Presidente del Consiglio e all'Organo di Revisione dell'ente, il documento in oggetto.

Distinti saluti.

Comune di Notaresco
(Provincia di Teramo)

Arrivo

Prot n.0004771 del 08-05-2020



CORTE DEI CONTI

**SEGRETERIA E SERVIZI DI
SUPPORTO**
Sezione regionale di Controllo
per l'Abruzzo

Indirizzo: Via Buccio di Ranallo, 65/A - 67100 L'Aquila
PEC: abruzzo.controllo@corteconticert.it

"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	I Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 21 aprile 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

In riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di **Notaresco (TE)**.

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018";

vista la deliberazione n. 5/2019/INPR del 7 febbraio 2019 con la quale la Sezione ha ritenuto di fissare, alla data del 30 marzo 2019, il termine ultimo per la redazione e l'invio, da parte degli Organi di revisione degli enti locali, dei questionari sul rendiconto 2017, ai sensi all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR;

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2020";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

vista l'ordinanza del 15 aprile 2020, n. 16, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo referendario Giovanni Guida;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018 del Comune di **Notaresco (TE)** - comune con 6907 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente con prot. 1793 del 11 aprile 2019 (protocollato di nuovo con prot. n. 04168 del 15 novembre 2019) e con protocollo n. 1106 del 31 gennaio 2020.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

La gestione finanziaria del Comune è stata già di recente oggetto di esame da parte di questa Sezione. Con Deliberazione n.49/2019/PRSE, all'esito dell'esame sui questionari e relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016, si invitava l'Ente, dopo una valutazione anche di alcuni profili inerenti gli esercizi successivi, *"a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare alla gestione della cassa e dei residui, nonché, in chiave prospettica, volte ad una più efficiente gestione dell'indebitamento, in modo da assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone comunicazione a questa Sezione entro sei mesi dalla comunicazione"* della suddetta deliberazione.

Con nota n. 1878 del 11 febbraio 2020, (ns. prot. 1438 del 11 febbraio 2020), il Comune di Notaresco ha comunicato le azioni correttive poste in essere per eliminare o ridurre le criticità rilevate con Deliberazione n.49/2019/PRSE, che saranno di seguito richiamate.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le

verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis) attribuendole una

funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte cost. n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2017 e 2018 del Comune di Notaresco (TE) l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, alla luce anche di quanto già accertato con la Deliberazione n.49/2019/PRSE; il monitoraggio ha focalizzato

l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato.

3. In entrambi gli esercizi in esame l'ente raggiunge un equilibrio di parte corrente positivo rispettivamente per euro 418.306,3 (equilibrio di parte corrente 2017 dato BDAP) ed euro 255.946,09 (equilibrio di parte corrente 2018 dato BDAP). Tuttavia, così come già anticipato con nota 693 del 25 marzo 2019, l'ente ha comunicato che *"anche in riferimento alle annualità 2017 e 2018 il Comune di Notaresco è stato costretto ad iscrivere entrate straordinarie per la copertura dei servizi. Nello specifico sono state stanziare le seguenti somme:*

- *Accertamenti fiscali 2017: stanziati circa € 195.000,00 di accertamenti Imu, di cui incassati € 105.000,00 a fine anno;*
- *Accertamenti fiscali 2018: stanziati circa € 144.000,00 di accertamenti Imu, di cui incassati € 78.500,00 a fine anno;*
- *Proventi sanzioni codice della strada 2017: stanziati € 470.000,00 di cui incassati circa € 148.000,00;*
- *Proventi sanzioni codice della strada 2018: stanziati € 470.000,00 di cui incassati circa € 75.000,00; la parte non incassata delle sanzioni è regolarmente iscritta a ruoli coattivi consegnati al concessionario di riscossione Soget. Va comunque specificato che la metà dei proventi delle sanzioni al codice della strada viene destinata agli interventi di legge per il miglioramento stradale".*

3.1 Sul punto la Sezione ribadisce quanto già rilevato con la Deliberazione n. 49/2019 invitando l'ente ad adottare adeguate misure volte ad assicurare, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente, che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente.

4. Nonostante l'equilibrio di parte corrente sia positivo per entrambe le annualità, il risultato di amministrazione presenta valori positivi, soltanto per l'annualità 2017 per euro 6.799,94. Sul punto il Revisore nelle conclusioni della relazione al rendiconto 2017 esprime parere favorevole chiedendo, altresì, di *"rispettare il vincolo di utilizzo dell'avanzo di amministrazione che, in base al prospetto finanziario complessivo, potrà essere utilizzato per soli 6.799,94, essendo la rimanente parte vincolata al FCDE".* Nell'esercizio 2018, invece, effettuato il solo accantonamento del FCDE (euro 1.255.630,41), si registra una parte disponibile negativa per euro -125.323,32. Quest'ultimo dato appare confermare le tensioni sugli equilibri che caratterizzano la gestione finanziaria dell'Ente.

5. A chiusura dell'esercizio 2017, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31.12.2017, la gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari a € 3.250.846,85 e totale dei residui passivi pari € 3.431.336,91, con una eccedenza dei secondi sui primi;

- residui attivi prodotti dalla competenza 2017 pari a € 1.530.685,38 - con una percentuale di formazione dei residui del 16,00% (incidenza dei residui 2017 sugli accertamenti di competenza 2017) - residui passivi prodotti dalla competenza 2017 pari a € 2.041.334,96- con una percentuale di formazione dei residui del 22,00% (incidenza dei residui 2017 sugli impegni di competenza 2017);

- residui attivi degli esercizi precedenti al 2017 pari a € 3.142.606,32- con una percentuale di smaltimento dei residui del 41,00% - residui passivi pari a € 3.218.256,01- con una percentuale di smaltimento dei residui del 49,89%.

A chiusura dell'esercizio 2018, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31.12.2017, la gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari a € 4.414.930,85, e totale dei residui passivi pari € 3.219.073,49 con una eccedenza dei primi sui secondi;

- residui attivi prodotti dalla competenza 2018 pari a 2.056.115,61 - con una percentuale di formazione dei residui del 30,00% (incidenza dei residui 2018 sugli accertamenti di competenza 2018) - residui passivi prodotti dalla competenza 2018 pari ad euro 1.874.605,94 - con una percentuale di formazione dei residui del 29%.

- residui attivi degli esercizi precedenti al 2018 pari ad euro 3.250.846,85 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 27,00% - residui passivi degli esercizi precedenti pari a 3.431.336,91 - con una percentuale di smaltimento dei residui del 50,4%.

Dopo le operazioni di riaccertamento, dall'analisi sopra effettuata, si pone in risalto la presenza di una mole consistente di residui. In particolare, i residui attivi presentano una percentuale di riscossione che passa dal 41% del 2017 al 27% nel 2018, evidenziando pertanto, un peggioramento nell'ultimo esercizio in esame, così come la stessa percentuale di formazione in crescita nell'annualità 2018 (16,00% nel 2017 e 30% nel 2018).

Nel biennio in esame, per quanto riguarda i residui passivi, appaiono significative, in entrambe le annualità, le percentuali di formazione (22,00% nel 2017 e 29% nel 2018), tra l'altro in crescita nel 2018, mentre la percentuale di smaltimento si mantiene sul 50%.

5.1 Tali circostanze appaiono denotare una difficoltà dell'Ente nell'applicazione della nuova disciplina contabile introdotta dal d.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla gestione dei residui attivi con prot. n. 1878 del 11 febbraio 2020 (ns. prot. n. 1438 del 11 febbraio 2020), l'ente ha rappresentato che *"si sta attivando per accelerare e intensificare le attività di riscossione dei propri crediti, specie di quelli tributari. Così, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2018 è stata deliberata l'adesione a Agenzia delle Entrate Riscossioni per la fondamentale gestione della riscossione delle proprie entrate. In aggiunta, nel corso del 2020 si dovrebbe procedere all'assunzione di un Ufficiale di riscossione per meglio garantire la riscossione delle entrate e coadiuvare l'Ufficio*

Tributi nella gestione delle fasi esecutive dei propri crediti. Con tali accorgimenti si confida di poter addivenire ad una più rapida e celere riscossione delle proprie entrate, garantendo in tal modo un conseguente miglioramento sia dei saldi di cassa che della riscossione dei propri crediti e residui attivi."

5.2 In riferimento ai residui passivi, inoltre, permane la criticità già rilevata con deliberazione n. 49/2019, anche per il periodo 2016/2019. Nello specifico si rileva un peggioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, che risulta strettamente correlato con la capacità dell'ente di far fronte nei tempi previsti alle proprie obbligazioni (cfr. tabella che segue), sebbene negli ultimi due trimestri del 2019 l'indicatore sembra registrare una riduzione.

	2016	2017	2018	2019
1° trimestre	40,80	60,21	43,14	74,31
2° trimestre	53,08	53,46	64,73	65,49
3° trimestre	44,49	50,50	45,96	29,22
4° trimestre	32,51	47,94	61,92	39,35

Fonte: Dati pubblicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" sul sito ufficiale del Comune.

6. In tema di flussi finanziari, nel biennio in esame, appare opportuno segnalare che il comune ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, con integrale restituzione della stessa entro il termine dell'esercizio, soltanto per l'annualità 2017 (terza annualità consecutiva nella quale il comune ha fatto ricorso a tale istituto). L'esercizio 2018 rappresenta, pertanto, il primo esercizio in cui l'ente non ha manifestato sofferenze nella gestione della propria liquidità.

7. Altro fondamentale aspetto, è rappresentato dalla capacità di indebitamento, che, così come rappresentato con deliberazione n. 49/2019, mantiene un certo grado di rigidità anche per gli esercizi 2017-2018.

I dati rilevati nei questionari ai rendiconti 2017 e 2018 mostrano che il Comune di Notaresco (TE), per le annualità in esame, ha rispettato i limiti previsti dall'articolo 204 del Tuel (8,1% nel 2017 e 7,79% del 2018), mantenendosi lievemente al di sotto del limite massimo (10%). Si osserva, al riguardo, che il debito residuo al 31 dicembre 2017 è pari a € 7.150.761,16, mentre le quote di ammortamento negli esercizi 2017 e 2018 sono, rispettivamente, pari a € 486.056,45 (€ 130.513,02 quota capitale e € 355.543,02 interessi) e 486.056,45 (136.851,51 quota capitale e 349.204,94 interessi). In particolare, il responsabile del servizio finanziario, con prot. n. 1878 del 11 febbraio 2020 (ns. prot. n. 1438 del 11 febbraio 2020) sul punto ha rappresentato quanto segue: *"il livello di indebitamento dell'Ente è oggettivamente pesante e critico, frutto di politiche di indebitamento dei precedenti decenni. Tuttavia, è fondamentale evidenziare come l'Ente non contragga neppure un mutuo dal lontano anno 2008, dunque da ben 12 anni. In questo contesto purtroppo non rimane altro da fare che dover assolvere al pagamento dell'esosa rata annua per indebitamento di complessivi 486.000,00 euro, di cui circa 130.000 di quota*

capitale e circa 356.000 di quota interessi. L'Ente sta dunque scrupolosamente rispettando tutti i parametri di legge relativi all'indebitamento, ponendo in essere le migliori strategie finanziarie e gestionali in tale ambito”.

7.1 Ad avviso del Collegio appaiono condivisibili le sopra riportate valutazioni del Responsabile del Servizio finanziario, dovendo l'Ente continuare costantemente a monitorare, in chiave prospettica, l'andamento del proprio indebitamento, al fine di individuare risorse idonee alla sua riduzione, in modo da conseguire una progressiva riduzione del predetto irrigidimento del bilancio.

8. Si osserva, poi, che l'Ente, pur avendole approvate nel rispetto dei termini previsti, non ha provveduto alla trasmissione a questa Sezione delle deliberazioni di Consiglio comunale relative alle ricognizioni periodiche delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017. Tale disposizione prevede, infatti, che “i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.

8.1. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, è lo strumento attraverso il quale si esprime l'esercizio dei doveri del Comune *uti socius*, sulla base della disciplina del Codice civile e al fine di concorrere all'attuazione delle regole di buona amministrazione. Per quanto attiene il merito delle misure di razionalizzazione poste in essere, la Sezione si riserva di verificare gli esiti del processo di liquidazione, che si protrae ormai da anni, e le eventuali ricadute sulla gestione finanziaria del Comune, delle due società Notaresco Sociale srl e, in particolare, Notaresco Patrimonio srl, in concomitanza con l'esame dei prossimi documenti contabili dell'Ente, nei quali tale processo dovrebbe definitivamente concludersi, come rappresentato nelle predette ricognizioni.

9. Infine, richiamando le conclusioni cui questa Sezione era già pervenuta nella più volte citata Deliberazione n. 49/2019, l'Ente è tenuto a porre in essere adeguate misure correttive, volte ad un significativo incremento della capacità di riscossione. La scarsa efficacia di quest'ultima, unitamente al significativo irrigidimento del bilancio, dovuto ad un rilevante indebitamento contratto in esercizi pregressi, appaiono poter minare in chiave prospettica il mantenimento degli equilibri di bilancio e una sana gestione finanziaria del Comune. Al riguardo basti ricordare che, sulla base dei dati SIOPE, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione non solo nel corso del 2019 (per € 418.429,58), ma già anche nel primo trimestre 2020 (per € 493.574,95), per un importo quest'ultimo che appare già più elevato

di quella complessivamente utilizzata nello scorso anno. Tenuto, peraltro, conto degli effetti che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica da covid-19 potrà produrre sul bilancio dell'Ente in termini di aumento della spesa e possibile contrazione delle entrate, appare necessario che vengano adottate sin d'ora adeguate misure di salvaguardia, tenendo aggiornata questa Sezione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità di cui in parte motivata

INVITA

- l'Ente a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare alla gestione della cassa e dei residui, nonché, in chiave prospettica, volte ad una più efficiente gestione dell'indebitamento, in modo da assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone comunicazione a questa Sezione entro sei mesi dalla comunicazione della presente deliberazione;
- l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di NOTARESCO (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2020.

L'Estensore

F.to Giovanni GUIDA

Il Presidente

F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 7 maggio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

F.to Lorella GIAMMARIA